

(DECRETO DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE ADDIZIONALE E DELL'ANNESSA DICHIARAZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO SAMMARINESE DEL 28 GIUGNO 1897)

CONVENZIONE

ADDIZIONALE A QUELLA DI BUON VICINATO E DI AMICIZIA DEL 28 GIUGNO 1897,
CONCLUSA FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO ED IL REGNO D'ITALIA, IL 14 GIUGNO
1907

E' stata conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino una convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 Giugno 1897 ed è del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando apportare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune modificazioni alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 Giugno 1897, hanno nominato a tale effetto per loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA.

Sua Eccellenza Tommaso Tittoni Suo Ministro per gli affari Esteri, e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

I Signori Olinto Amati e Dottor Gustavo Babboni Consiglieri della Repubblica, i quali dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nelle stipulazioni che seguono:

ARTICOLO I.

Gli articoli 3, 4, 10, 11 e 15 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 Giugno 1897 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3.

- Le sentenze e i provvedimenti, in materia civile e commerciale, pronunciati dall'autorità giudiziaria del Regno d'Italia e da quella della Repubblica di San Marino, sono dichiarati esecutivi nell'altro Stato, mercè un decreto emesso senza contraddittorio e sopra istanza dalla parte, dal Commissario della Legge e, rispettivamente dal Presidente della Corte d'Appello, nella cui giurisdizione la sentenza debba essere eseguita. L'autorità giudiziaria si limiterà ad esaminare:

1° se la spedizione della sentenza o del provvedimento riunisca, secondo le leggi del paese in cui verranno emanati, le condizioni necessarie alla sua autenticità;

2° se il pronunciato da eseguire sia stato regolarmente notificato, e se contro di esso non siano state proposte impugnative nei casi e nei modi preveduti dalla stessa legge;

3° se il pronunciato non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico.

Le condizioni prescritte dai numeri 1 e 2, dovranno risultare da un'attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento, rispettivamente, dal Presidente della Corte d'Appello nella cui giurisdizione furono pronunciati, o dal Segretario degli affari esteri per la Repubblica di San Marino.

Contro il decreto, che consente o che nega l'esecutorietà, è ammesso ricorso con citazione dentro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto stesso. Se il decreto è del Presidente della Corte d'Appello, il ricorso sarà proposto ai Collegi; se del Commissario della Legge, al Giudice d'Appello di San Marino, e contro la rispettiva sentenza non saranno ammessi ulteriori mezzi di impugnativa.

Art. 4.

- Gli atti pubblici ricevuti nel Regno, e quelli ricevuti nella Repubblica avranno effetto rispettivamente, nel territorio dell'altro Stato mediante Decreto del Commissario della Legge e del Presidente del Tribunale, osservate le norme stabilite dall'art. precedente in quanto siano applicabili.

Art. 10.

- Il Governo Italiano e quello della Repubblica si obbligano di far ricercare, arrestare e di consegnarsi i delinquenti condannati e gl'imputati dalle rispettive autorità giudiziarie per reati, che la legislazione italiana qualifichi delitti e la legislazione sammarinese misfatti, con le seguenti condizioni:

1° per i condannati in contraddittorio o in contumacia la pena inflitta deve essere almeno di due mesi di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata;

2° per gli imputati o accusati il massimo della pena applicabile al fatto incriminato deve essere non minore di un anno di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata, qualunque ne sia il minimo;

3° in ogni caso il fatto incriminato deve essere punibile anche secondo la legislazione dello Stato cui la domanda è diretta, salvo quanto è disposto circa i disertori ed i renitenti alla leva militare;

4° sono esclusi dalla estradizione i fatti che la legge italiana punisce soltanto perchè commessi per negligenza, o imprudenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza dei regolamenti, ordini o discipline; quelli che la legge di San Marino punisce soltanto come delitti; e quelli contemplati e puniti dalle rispettive leggi dei due paesi in materia di stampa.

L'extradizione non è ammessa se il reato, pel quale è domandata, sia considerato dallo Stato richiesto come reato o come fatto connesso a tale reato.

Non sarà considerato come reato politico o fatto connesso a tale reato l'attentato contro la persona del Capo di uno Stato estero, o contro quella dei membri della sua famiglia, allorchè questo reato costituisca omicidio volontario.

Art. 11.

- La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente alla autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro documento equivalente a mandato, nel quale dovrà essere indicata la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale od in copia autentica dall'autorità giudiziaria competente del paese che domanda la estradizione.

In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato, se sarà possibile, ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

Resta inteso che la richiesta o la concessione della estradizione dovrà essere autorizzata dal Governo dello Stato nel quale l'autorità giudiziaria la richiede o la consente.

Tale autorizzazione, sia per la richiesta che per la concessione dell'extradizione, deve risultare, per quanto riguarda il Regno d'Italia, da una lettera del Ministro Guardasigilli e per quanto riguarda la Repubblica di San Marino da una lette della Reggenza.

Art. 15.

- Se il condannato o imputato sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio e punito secondo la legge ivi imperante, qualora si tratti di reato pel quale giusta l'articolo 10 della presente convenzione, sarebbe ammessa l'extradizione, se egli fosse straniero; ma, quando si tratta di reato pel quale sia stabilita nella legge suddetta un pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo di tre anni, non si precede che a querela di parte, se il reato è di azione privata, o a richiesta del Governo nel cui territorio fu commesso il reato, quando sia di azione pubblica.

A tale effetto, saranno comunicati dalla parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e se si tratta di un condannato, anche la copia della sentenza.

ARTICOLO II.

Fino a che non sia costituita la tutela, secondo la legge nazionale dei sudditi rispettivi, come pure in tutti i casi d'urgenza, le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi di un minore straniero potranno essere prese dalle autorità locali.

ARTICOLO III.

L'articolo 30 (trenta) della Convenzione del 28 Giugno 1897 è soppresso.

ARTICOLO IV.

Le disposizioni degli articoli 36 e 37 della Convenzione del 1897 non riguardano la produzione dei seguenti generi: filati, tessuti ed altri manufatti di materia tessile, carta da stampa e da scrivere e buste da lettere, lavori di pelle, mobili ed altri lavori di legno, laterizi, maioliche, terraglie e porcellane vetri e cristalli, cappelli, bottoni, spazzole, pennelli balocchi.

ARTICOLO V.

Al prodotto netto delle dogane, in base al quale viene stabilita la quota che il Governo d'Italia si è assunto l'obbligo di corrispondere alla Repubblica, con l'articolo 39 della Convenzione del 28 giugno 1897, deve aggiungersi il prodotto netto delle tasse interne di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sulla cicoria preparata, sullo zucchero, sulle polveri piriche e sui fiammiferi.

ARTICOLO VI.

Resta convenuto che il Governo di San Marino s'impegna di denunciare al Governo italiano l'eventuale impianto nel territorio della Repubblica, nei limiti della Convenzione del 28 Giugno 1897, di fabbriche per la produzione di generi soggetti in Italia a tassa di fabbricazione. Dal momento dell'impianto di una di queste fabbriche cesserà il diritto del Governo di San Marino al godimento della quota parte dei redditi delle tasse di fabbricazione di cui al precedente articolo, per il prodotto fabbricato nella Repubblica.

ARTICOLO VII.

Resta inteso che la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 Giugno 1897, quale è stata modificata dalla presente Convenzione addizionale del 16 Febbraio 1906 e dalla dichiarazione del 9 Gennaio 1901, continua a rimanere in pieno vigore per un altro decennio a decorrere dallo scambio delle ratifiche della presente Convenzione addizionale, e che l'una e l'altra, se non saranno denunciate sei mesi prima della scadenza, continueranno, anche dopo di essa, ad aver effetto di anno in anno per tacita proroga, sino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza annuale.

ARTICOLO VIII.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche ne saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento Italiano. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in Roma, in doppio esemplare, il 14 Giugno millenovecentosette.

(L.S.) Firmato. - TITTONI

(L.S.) Firmato. - AMATI OLINTO

(L.S.) Firmato. - BABBONI GUSTAVO

Nello stesso giorno 14 Giugno millenovecentosette i Signori Plenipotenziari hanno concordata, sottoscritta e munita dei loro sigilli la seguente.

DICHIARAZIONE.

I Plenipotenziari di Sua Maestà il Re d'Italia della Serenissima Repubblica di San Marino, riunitisi oggi per la firma della Convenzione addizionale alla convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata fra i due Stati il 27 Giugno 1897, hanno proceduto allo scambio della presente dichiarazione, con riserva di approvazione da parte del Parlamento Italiano:

1° Il Governo di S. M. il Re d'Italia accorda al Governo della Repubblica di San Marino il permesso di negoziare nel Regno, previo pagamento della tassa di bollo, le cartelle di un prestito a premio a vantaggio degli Istituti di beneficenza e di previdenza di San Marino. Il prestito si comporrà di n. 500000 obbligazioni del valore nominale di 25 lire ciascuna, rimborsabili con premi, o alla pari, i premi in numero di 50000 ammontando a lire 8000000. L'emissione sarà fatta mediante pubblica sottoscrizione, ed è ammesso il pagamento rateale del prezzo. Le dette obbligazioni saranno esenti dalla tassa di negoziazione stabilita dalla Legge sul bollo.

Le estrazioni si faranno in San Marino il 1 Aprile ed il 1 Ottobre, od in Roma, ad epoche da determinarsi, avanti ad una commissione formata di comune accordo fra i due governi, ed il prestito si estinguerà entro il 1960.

2° Il Governo Italiano s'impegna a promuovere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla costruzione di un acquedotto in servizio della Repubblica di San Marino, per quanto riguarda i lavori e le espropriazioni da eseguire nel territorio del Regno.

Il relativo procedimento, come le condizioni e le modalità di esecuzione dell'opera, saranno disciplinati nei limiti dinanzi accennati, dalle norme di diritto vigenti per la materia nel Regno.

3° La presente dichiarazione sarà ratificata, e le ratificazioni ne saranno scambiate contemporaneamente a quelle della convenzione addizionale, firmata in pari data.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente dichiarazione in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma il 14 Giugno millenovecentosette.

Firmato (L.S.) TITTONI

(L.S.) AMATI OLINTO

(L.S.) BABBONI GUSTAVO

Noi avendo diligentemente esaminata la soprascritta Convenzione addizionale a quella vigente di buon vicinato e di amicizia fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino del 28 Giugno 1897, firmata in Roma dei Plenipotenziari dei due Stati il 14 Giugno del corrente anno 1907 con annessa dichiarazione, ed avendola trovata conforme alle nostre intenzioni, la approviamo e ratifichiamo con promessa di osservarla, e di farla osservare fedelmente secondo la sua forma ed il suo tenore, mandando all'Ecc.ma Reggenza di segnare il presente Decreto, e di apporvi il sigillo dello Stato.

Dato a San Marino questo dì 25 del mese di giugno dell'anno 1907.

I capitani reggenti

(L.S.) Firmati - CIRO BELLUZZI

FRANCESCO PASQUALI

Il Segretario di Stati per gli Affari Interni

GEMINO GOZI

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri

DOMENICO FATTORI

Le soprascritte stipulazioni approvate dai due rami del Parlamento essendo state ratificate da Sua Maestà il Re d'Italia il 24 Luglio 1907 e lo scambio delle Ratifiche essendo stato operato in Roma li 29 dello stesso mese, l'Ecc.ma Reggenza ordina che il tutto sia stampato e pubblicato nei modi soliti affinché nessuno possa allegarne ignoranza e sottrarsi all'obbligo della più esatta e fedele osservanza.

San Marino dal Pubblico Palazzo, addì dieci agosto 1907.

I capitani reggenti

CIRO BELLUCCI - FRANCESCO PASQUALI